

Oggetto: rinnovo delle concessioni di suolo pubblico dei chioschi e delle edicole aventi scadenza al 31/12/2020 – comunicazione di avvio del procedimento d'ufficio.

Con la presente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e 8 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica che questo Servizio ha dato avvio al procedimento amministrativo per il rinnovo della concessione di suolo pubblico rilasciata al destinatario in indirizzo, come previsto dall'art. 181, c. 4 bis del decreto-legge 19/05/2020 n. 34, convertito dalla legge 17/07/2020 n.77 e dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020, recante le *"Linee Guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza al 31 dicembre 2020"*.

Il rinnovo della concessione per la durata di anni 12 (dodici) sarà rilasciato in favore del soggetto titolare della concessione in scadenza, previa verifica:

- 1.della permanenza dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- 2.dell'iscrizione della ditta/società concessionaria alla Camera di Commercio, come impresa attiva. Si precisa che **nel caso in cui il concessionario non risulti iscritto alla Camera di commercio come impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo** per gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività¹ o per integrale cessione in gestione dell'azienda a terzi, il possesso del requisito di iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva viene comprovato dalla **presentazione di istanza di reiscrizione che dovrà avvenire entro 6 mesi** dalla data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, entro e non oltre il 30/06/2021.

¹ Per gravi e comprovate cause di impedimento devono intendersi:

- a) Malattia certificata e comunicata al Comune, Servizio Suap, prima della data di avvio del procedimento e comunque prima del 31/12/2020;
- b) Gravidanza e puerperio certificati e comunicata al Comune, Servizio Suap prima della data di avvio del procedimento e comunque prima del 31/12/2020;
- c) Assistenza ai figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 della L. 104/92 e dall'art. 42 del D.Lgs. 151/2001;
- d) Successione *mortis causa* in corso di definizione.

Si rammenta che la regolarità del pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico, sarà accertata d'ufficio e che, prima della notifica dell'avviso di pagamento per il canone non versato, il concessionario che si accorga di non aver tempestivamente versato il canone può regolarizzare spontaneamente i suoi pagamenti ai sensi dell'art. 34² del vigente Regolamento COSAP (approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 29/03/2018 e modificato con Deliberazione di C.C. n. 12 del 29/03/2019), a cui si rinvia. Si rammenta, altresì, che decorsi infruttuosamente 30 giorni dalla notifica dell'avviso di pagamento, potrà essere dichiarata **la decadenza della concessione già rilasciata**. Le modalità di dilazione, sospensione e rateazione del pagamento sono disciplinate dall'art. 38³ del citato Regolamento COSAP a cui si rinvia.

² Art. 34 - Procedimento per il recupero del canone evaso

3. Prima della notifica dell'avviso di cui al comma 1, il concessionario che si accorga di non aver tempestivamente versato il canone può regolarizzare spontaneamente i suoi pagamenti con le medesime modalità previste, per i tributi, dall'art.13 del D.Lgs. 472/97 in tema di ravvedimento operoso. Qualora il canone è stato versato con un ritardo inferiore ai 15 giorni, le sanzioni legate al tardivo versamento vengono irrogate in misura ridotta analogamente a quanto disposto, in materia tributaria, dall'art.13 del D.Lgs. 471/97. Nel caso in cui il ritardo nell'adempimento sia superiore all'anno, viene applicata la penale nella misura di 1/3 oltre agli interessi di cui successivo art. 36.

³ Art. 38 – Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti in caso di gravi situazioni, se non diversamente disposto da norme di legge.

2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal dirigente del competente Servizio tributario, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di avviso di pagamento, ovvero nei casi di ravvedimento di cui all'art.34 comma 3, secondo un piano rateale predisposto dal Servizio tributario competente e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno del mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dal vigente Regolamento, oltre al rimborso delle spese.

3. La richiesta di dilazione deve essere presentata prima della scadenza utile per il pagamento del debito allegando l'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento di un dodicesimo dell'importo complessivamente dovuto. Il Servizio tributario competente dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.

4. La rateazione non è consentita:

a) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
b) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 1.000,00.

5. La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni (36 rate mensili).

6. Per gli importi superiori ad € 30.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da istituto bancario o da società assicurativa regolarmente iscritta al IVASS.

Con lo scopo di accelerare i tempi del procedimento di rinnovo della concessione la S.V. è invitata a compilare l'allegato modello e a trasmetterlo unitamente ad una marca da bollo di 16,00 euro, debitamente annullata con data e firma del concessionario, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

suap@pec.comune.napoli.it

Si informa, altresì, che:

- l'ufficio competente è il Servizio SUAP, il responsabile del procedimento è l'Arch. Patrizia Ongerì;
- il procedimento si concluderà nel termine di 90 gg., salvi eventuali differimenti che potranno essere disposti dalla Regione Campania o dal Comune di Napoli, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti territoriali, anche collegati allo stato di emergenza sanitaria collegato alla diffusione del virus Covid-19.
- è possibile prendere visione degli atti relativi al procedimento in via telematica, inoltrando apposita richiesta con posta elettronica certificata al seguente indirizzo:

suap@pec.comune.napoli.it

Sottoscritto digitalmente dal responsabile del procedimento
Arch. Patrizia Ongerì

7. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore ad € 100,00.

8. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite dal piano di rateazione, il contribuente – salvo che la rata sia versata entro il termine di scadenza della rata successiva – decade automaticamente dal beneficio e le somme residue dovute sono immediatamente riscuotibili mediante l'iscrizione della partita al ruolo coattivo con contestuale decadenza del beneficio previsto all'art. 35, comma 7 (riduzione al 25% della sanzione amministrativa pecuniaria), nonché di quello previsto all'art. 34 commi 2 e 3.

9. E' ammesso l'accollo del debito altrui senza liberazione del debitore originario.